

Deliberazione n. 614

Adottata dal Commissario Straordinario in data 20.04.2020

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Regione Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020

PDEL/2020/650

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.04.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

VISTO il decreto 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";

VISTO il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;

CONSIDERATO che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovra regionale e sovra aziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;

CONSIDERATO che il Centro Nazionale Sangue (CNS) è chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni interregionali ed interregionali;



- PRESO ATTO** che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e Province autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;
- VISTO** l'Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Responsabile della SRC della Regione Sardegna
- VISTA** lo schema di convenzione (All. 1), e dei documenti tecnici (All. 2 e All.3) che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
- RITENUTO** pertanto di dover approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Regione Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. **Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020**
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Regione Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. **Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020**
2. Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Giancarlo Angioni

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE**

La Regione Piemonte, di seguito nominata Regione cedente, avente sede Legale in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016 e partita I.V.A.02843860012, nella persona del

E

la Regione Sardegna, attraverso la Struttura delegata Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", di seguito denominata AOB di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Commissario, Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante, acquisito il parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)

Premessa:

- Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, l'articolo 6, comma 1, lettera c), l'articolo 11, commi 1 e 4, l'articolo 12, comma 4, lettera c);
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- Visto il decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)";

- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), che prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali espletati, tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intra ed extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni;
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR); in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
- Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

- Visto il decreto 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";
- Visto il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;
- Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraaziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;
- Considerato che il Centro Nazionale Sangue (CNS) è chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intraregionali ed interregionali;
- Dato atto che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e Province autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;
- Visto l'Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
- Vista la proposta condivisa tra la SRC della Regione Piemonte e la SRC della Regione Sardegna;
- Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il fabbisogno, esistente nella Regione Piemonte e, per contro, lo stato di necessità che si prospetta nella Regione Sardegna la cui attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente l'autosufficienza regionale;
- Tenuto conto delle indicazioni del CNS per quanto riguarda il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;

- Ritenuta tale proposta conforme alla programmazione regionale e nazionale,

stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La Regione cedente garantisce alla Regione ricevente la cessione di unità di emocomponenti richiesta per l'anno 2020 o come dettagliata nei documenti tecnici allegati (Appendici 1 e 2), in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.
2. Nell'ambito della presente convenzione le parti concordano che la cessione di emocomponenti decorre dal 01/01/2020, in conformità con il programma nazionale di autosufficienza e in accordo con il CNS.
3. Il dettaglio delle unità ad uso trasfusionale, relativo a modalità, quantità, tipologia di prodotto e di gruppo, e modalità di confezionamento, trasporto e ritiro, è indicato nei documenti tecnici allegati (Appendici 1 e 2), parti integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Richiesta di emocomponenti e modalità di cessione

1. La Regione cedente si impegna a fornire alla Regione ricevente, nei tempi, nelle quantità e con le modalità concordate nelle Appendici 1 e 2, i prodotti validati in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Le parti stabiliscono un *range* di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.
3. La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o totalmente, solo in caso di grave carenza successiva alla stipula della convenzione per cause non previste e non prevedibili e documentate, dandone formale e tempestivo preavviso alla Regione ricevente e al CNS.
4. La Regione cedente non può, in nessun caso, aumentare o diminuire la quantità di emocomponenti stabilita o modificarne gli aspetti qualitativi, se non per esplicita richiesta della SRC ricevente e previo accordo tra le parti, salvo quanto previsto al comma 2.
5. La Regione ricevente coordina il ritiro di quanto richiesto e concordato, secondo modalità e tempi dettagliati nei documenti tecnici allegati e comunque garantendo:

- che la cessione di emocomponenti sia accompagnata dalla documentazione, prevista dalla normativa vigente;
 - che tutte le unità di emocomponenti cedute siano idonee ai fini trasfusionali nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
6. La Regione cedente e la Regione ricevente, nelle Appendici di cui all'art. 1, definiscono inoltre le modalità e responsabilità relative al confezionamento e trasporto secondo la normativa vigente;
 7. Il rispetto dei requisiti e delle modalità della cessione dei prodotti di cui al presente articolo, nonché il rispetto degli obblighi di emovigilanza, viene garantito dal controllo tecnico esercitato direttamente dai servizi trasfusionali interessati dallo scambio.

Art. 3

Rapporti economici

1. La compensazione economica degli emocomponenti ceduti, in base alle tariffe in vigore, avviene attraverso la mobilità sanitaria interregionale e secondo quanto stabilito dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, sulla base delle movimentazioni degli emocomponenti in entrata ed in uscita certificate dalle SRC.
2. Le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione.
3. Le SRC comunicano ai competenti Uffici regionali la rendicontazione derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4

Validità

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2020 e può essere prorogata previo accordo delle parti.
2. Le parti annualmente adeguano gli Allegati tecnici (Appendice 1 e 2) di cui all'Art.1, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

Art. 5

Recesso unilaterale e risoluzione

1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art.6

Foro Competente

1. Per tutte le eventuali controversie in ordine all' esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro di competenza, in via esclusiva, quello di.....

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa vigente.
2. Per quanto non specificamente indicato nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte

.....

Per la Regione Sardegna

.....



Parere favorevole
Responsabile della SRC della Regione Piemonte

.....

Parere favorevole
Responsabile della SRC della Regione Sardegna

.....

SASSARI

**ALLEGATO TECNICO
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE**

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n°unità totali 5564 (107 settimanali) di emazie concentrate leucodeplete (ECL).

Tipologie di emocomponenti per fenotipo AB0 e Rh (% invio settimanale; totale unità anno)

- 55 % gruppo 0 (totale anno 2808 unità);
- 35 % gruppo A (totale anno 2236 unità);
- 10 % gruppo B (totale anno 520 unità);
- Circa il 7-10% (delle unità inviate sarà di fenotipo RhD negativo.

Range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.

Le unità di GRC cedute saranno filtrate in linea pre-storage, risospese in soluzioni additive che ne consentono la conservazione per 42 giorni, valide per tutti gli esami di legge previsti per la qualificazione biologica (DM 02/11/2015) e tipizzate per gruppo AB0, Rh, fenotipo Rh, Kell/Cellano; le sacche di raccolta saranno di tipologia conforme alla normativa vigente.

Cadenze di invio: Invio settimanale il giovedì.

Nel caso in cui il giovedì sia un giorno festivo la spedizione avverrà nella giornata stabilita sulla base degli accordi intercorsi tra i due Centri.

Test per la qualificazione biologica effettuati: previsti da normativa.

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo:

Unità di ECL con data di prelievo non superiore a 7-10 giorni salvo altro genere di accordo previo contatto telefonico.

Documentazione di accompagnamento:

Bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: servizio.immunoematologia@aousassari.it). Modulo controllo temperatura. Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto.

Azienda Sanitaria incaricata dell'attività di cessione:

ASL TO 4, Via Po,11 10034 Chivasso (TO)

Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali - SRC

Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare

Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari

C.so Regina Margherita 153 bis – 10122 TORINO

Tel. +390114321524 - +390114322295

srctrasfusionale@regione.piemonte.it

Servizio Trasfusionale cedente e Referente :

Struttura Complessa Servizio Trasfusionale – SIMT dell'ASL TO4, Presidio Ospedaliero di Ivrea, Piazza della Credenza, 2, 10015, Ivrea(TO); Tel 0125.414.230-0125.414.389, FAX 0125.641154, e-mail: trasfusionale@aslto4.piemonte.it

Referente : Responsabile del SIMT ASL TO4

Servizi Trasfusionali inviati

Servizi Trasfusionali della Regione Piemonte

Azienda Sanitaria ricevente:

Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari

Viale S. Pietro, 43, 07100 Sassari SS

079 276424

direzione.generale@aousassari.it

Servizio Trasfusionale ricevente e Referente:

Servizio Immunotrasfusionale Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari

Via Monte Grappa 82

079 2061625

Referente : Dr. Pietro Manca

pietro.manca@aousassari.it;

servizio.immunoematologia@aousassari.it

Trasporto interregionale:

- ◆ giorno della settimana: di norma giovedì e comunque come da calendario.
- ◆ modalità di trasporto: via aerea/autovettura
- ◆ ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard operativi in uso presso la Struttura responsabile del trasporto
- ◆ imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa vigente: contenitore terziario di polistirolo, con unità refrigeranti a ghiaccio sintetico, pannelli divisorii isolanti le unità di emazie contenute in recipienti secondari in numero massimo di dieci, modulo controllo temperatura con bollino di registrazione shock-termico a valle e a monte del recipiente terziario. La verifica delle temperature di trasporto è a carico dell'Azienda ricevente.
- ◆ trasportatore: all'invio delle unità fino all'aeroporto di imbarco (Aeroporto di Caselle – Torino) provvederà la Struttura cedente per la Regione Piemonte, mediante vettore su gomma (ditta convenzionata Plurima), ivi le unità verranno prese in consegna dal vettore aereo autorizzato (ditta convenzionata Tra.Ser), e trasportate fino all'aeroporto di arrivo di Olbia da cui saranno immediatamente ritirate a cura dell'Azienda Sanitaria che acquisisce. Trasporto da aeroporto di arrivo di Olbia al SIMT A.O.U. di Sassari con vettore autorizzato dal SIMT di Sassari.
- ◆ spese di trasporto: le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione.
- ◆ documentazioni e bolle amministrative di trasporto: bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail : servizio.immunoematologia@aousassari.it). Modulo controllo temperatura. Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto.

Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative del prodotto dichiarate dal cedente: controllo da parte dell'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente.

Il SIMT destinatario controllerà tempestivamente le unità di sangue trasportate con particolare riguardo al numero, eventuale deterioramento o difformità da quanto previsto nella presente

convenzione. Le eventuali difformità saranno tempestivamente segnalate alla SRC della Regione Piemonte.

- moduli 1 e 2 di controllo della temperatura provvisti di etichette termosensibili per memoria di picco da parte del Servizio Trasfusionale ricevente
- validazione con firma del Servizio Trasfusionale ricevente
- trasmissione di copia modulo controllo temperatura via mail al Servizio Trasfusionale cedente
- riepilogo mensile della unità ricevute da inviare via mail alla SRC e al Servizio Trasfusionale cedente

CAGLIARI

**ALLEGATO TECNICO
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATTA DI EMOCOMPONENTI
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE**

Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n° unità totali 10.140 (195 settimanali) di emazie concentrate leucodeplete (ECL).

Tipologie di emocomponenti per fenotipo AB0 e Rh (% invio settimanale; totale unità anno)

- Due invii settimanali rispettivamente di 100 e di 95 unità di ECL
- 55 % gruppo 0 (totale anno 5070 unità);
- 35 % gruppo A (totale anno 4056 unità);
- 10 % gruppo B (totale anno 1014 unità)

Circa il 7-10% delle unità inviate sarà di fenotipo RhD negativo.

Range di flessibilità pari al 10-15% della quantità totale concordata.

Le unità di GRC cedute saranno filtrate in linea pre-storage, risospese in soluzioni additive che ne consentono la conservazione per 42 giorni, valide per tutti gli esami di legge previsti per la qualificazione biologica (DM 02/11/2015) e tipizzate per gruppo AB0, Rh, fenotipo Rh, Kell/Cellano; le sacche di raccolta saranno di tipologia conforme alla normativa vigente.

Cadenze di invio: settimanale - due invii settimanali il mercoledì di 100 unità di ECL e il venerdì di 95 unità di ECL (se il giorno di invio è un giorno festivo la spedizione avverrà nella giornata stabilita sulla base degli accordi intercorsi tra i due Centri).

Test per la qualificazione biologica effettuati: previsti da normativa.

Tipologia di emocomponenti per data di prelievo: unità di ECL con data di prelievo non superiore a 7-10 giorni salvo altro genere di accordo previo contatto telefonico.

Documentazione di accompagnamento: Bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail: grcpercagliari@aob.it). Modulo controllo temperatura. Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto.

Azienda Sanitaria incaricata dell'attività di cessione:

- ASL TO 4 - Via Po 11 – 10034 Chivasso (TO)

Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali - SRC

Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare
Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
C.so Regina Margherita 153 bis – 10122 TORINO
Tel. +390114321524 - +390114322295
srctrasfusionale@regione.piemonte.it

Servizio Trasfusionale cedente e Referente :

Struttura Complessa Servizio Trasfusionale – SIMT dell'ASL TO4, Presidio Ospedaliero di Ivrea, Piazza della Credenza, 2, 10015, Ivrea(TO);
Tel 0125.414.230-0125.414.389, FAX 0125.641154, e-mail:
trasfusionale@aslto4.piemonte.it

Referente: Responsabile del SIMT ASL TO4

Servizi Trasfusionali invianti:

Servizi Trasfusionali della Regione Piemonte

Azienda Sanitaria ricevente:

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" - Piazzale A. Ricchi, 1 – 09121 Cagliari
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

Servizio Trasfusionale ricevente e Referente:

Struttura Trasfusionale - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari Tel. 070 539246 - mail:
grcpercagliari@aob.it
Referente: Coordinatore Tecnico (responsabile qualità) Marongiu Francesco.

Trasporto interregionale:

- ◆ giorni della settimana: di norma il mercoledì e venerdì.
- ◆ modalità di trasporto : via aerea/autovettura.
- ◆ ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard condivisi in uso presso la Struttura responsabile del trasporto.
- ◆ imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa vigente: contenitore terziario di polistirolo, con unità refrigeranti a ghiaccio sintetico, pannelli divisori isolanti le unità di emazia contenute in recipienti secondari in numero massimo di dieci, modulo controllo temperatura con bollino di registrazione shock-termico a valle e a monte del recipiente terziario. La verifica delle temperature di trasporto è a carico dell'Azienda ricevente.
- ◆ trasportatore: all'invio delle unità fino all'aeroporto di imbarco (Aeroporto di Caselle – Torino) provvederà la Struttura cedente per la Regione Piemonte, mediante vettore su gomma (ditta convenzionata Plurima), ivi le unità verranno prese in consegna dal vettore aereo autorizzato (ditta convenzionata Tra.Ser), e trasportate fino all'aeroporto di arrivo Cagliari da cui saranno immediatamente ritirate a cura dell'Azienda Sanitaria che acquisisce. Trasporto da aeroporto di arrivo Cagliari a SIMT A.O.U. di Cagliari con vettore autorizzato e certificato dal SIMT di Cagliari.
- ◆ spese di trasporto: le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio trasfusionale di destinazione.
- ◆ documentazioni e bolle amministrative di trasporto: bleeding list cartacea (copia informatica della bleeding list verrà inviata all'indirizzo e-mail grcpercagliari@aob.it). Modulo controllo temperatura. Certificato Generale riportante il totale delle unità inviate e la tipologia dei test di qualificazione biologica effettuati. Documento di trasporto _

Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative del prodotto

dichiarate dal cedente: Controllo da parte dell'Azienda Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente. Il SIMT destinatario controllerà tempestivamente le unità di sangue trasportate con particolare riguardo al numero, eventuale deterioramento o difformità da quanto previsto nella presente convenzione. Le eventuali difformità saranno tempestivamente segnalate alla SRC della Regione Piemonte.

- moduli 1 e 2 di controllo della temperatura provvisti di etichette termosensibili per memoria di picco da parte del Servizio Trasfusionale ricevente
- validazione con firma del Servizio Trasfusionale ricevente
- trasmissione di copia modulo controllo temperatura via mail al Servizio Trasfusionale cedente
- Riepilogo mensile delle unità ricevute da inviare via mail alla SRC e al Servizio Trasfusionale cedente.